

DIFESA (4^a) 166^a Seduta (pomeridiana)
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2010

Presidenza del Presidente

CANTONI

La seduta inizia alle ore 15,35. PROCEDURE INFORMATIVE

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2190](#) - Art. 1

1.100

[RAMPONI, ESPOSITO](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare)

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 647, comma 1, lettera a), dopo le parole "ulteriori requisiti", sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando che, per il reclutamento nei Corpi sanitari, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale»;

b) all'articolo 724:

1) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il computo dei periodi di ferma obbligatoria di cui al presente articolo è sospeso durante i periodi di aspettativa per motivi privati e per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di cui all'articolo 884, comma 2, lettere c) e g), e di aspettativa senza assegni per la formazione di medici specialisti, di cui all'articolo 756, comma 1, e riprende a far data dal giorno di rientro in servizio dell'ufficiale.»;

2) al comma 8, dopo le parole «articolo 738», sono inserite le seguenti: «e dal comma 7-bis del presente articolo»;

c) all'articolo 725:

1) al comma 1, dopo le parole «Per i sottotenenti», sono inserite le parole «e i tenenti» e, dopo le parole «dei materiali», sono inserite le parole «, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario »;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, dopo le parole «I sottotenenti», sono inserite le seguenti: «e i tenenti»;

2.2) al secondo periodo, dopo le parole «I sottotenenti», sono inserite le seguenti: «e i tenenti»;

d) all'articolo 726:

1) al comma 1, dopo le parole «i sottotenenti», sono inserite le seguenti: «e i tenenti»;

2) al comma 3, dopo le parole «Forza armata», sono inserite le seguenti: «, nonché una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa»;

e) all'articolo 734:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corsi di applicazione e di perfezionamento»;

2) al comma 1, dopo le parole «i corsi di applicazione», sono inserite le seguenti: «della durata di due anni»;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Dopo il corso di applicazione, i tenenti del ruolo normale completano il ciclo formativo frequentando il corso di perfezionamento della durata di un anno, al termine del quale l'ordine di anzianità è rideterminato con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento. I tenenti che non superano il corso di perfezionamento sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado aventi la stessa anzianità.»;

f) all'articolo 755, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il corso d'istituto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai maggiori e dai tenenti colonnelli del ruolo normale».

g) all'articolo 831:

1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i ruoli speciali»

2) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali con il grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;

h) all'articolo 833, comma 1, le parole: «limitatamente ai gradi di maggiore e tenente colonnello» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello»;

i) dopo l'articolo 833, è inserito il seguente:

«Art. 833-bis. Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina militare laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica»

ca, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e operanti nel settore delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.

2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.

3. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 1 e 2 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;

l) all'articolo 835, comma 3:

1) all'alinea, le parole: «previo superamento del corso di istituto,» sono soppresse;

2) il capoverso «Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.» è soppresso;

m) all'articolo 906, comma 1:

1) all'alinea, secondo periodo, le parole «è collocato in aspettativa per riduzione di quadri:» sono sostituite dalle seguenti: «è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado.»;

2) le lettere a) e b) sono soppresse.

n) all'articolo 1096, comma 3, dopo le parole «comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti», sono inserite le seguenti: «o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico»;

o) all'articolo 2229, comma 6, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

p) all'articolo 2243, comma 1, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

1.200

SCANU

Al comma 1, lettera g), sopprimere il capoverso "1)".

Art. 2 - 2.1

RAMPONI, ESPOSITO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

"Art. 2

(Interpretazione dell'articolo 909, comma 4, del codice dell'ordinamento militare)

1. L'articolo 909, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si interpreta nel senso che le cessazioni dal servizio permanente a domanda, ivi previste, sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per raggiungimento del limite di età".

Art. 3

3.1

RAMPONI, ESPOSITO

Sopprimere l'articolo 3.

Art. 4

4.1

RAMPONI, ESPOSITO

Sopprimere l'articolo 4.

Art. 5

5.1

RAMPONI, ESPOSITO

Sopprimere l'articolo 5.

Art. 6

6.0.1

TORRI

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente articolo 6-bis:

"Art. 6-bis

(Norme integrative in materia di inquadramento del ruolo marescialli)

1. Il governo è autorizzato a modificare senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato la normativa vigente in materia di inquadramento del personale appartenente al ruolo dei marescialli ed equivalenti in servizio alla data del 1° gennaio 2010, riservando la nomina a primo maresciallo, o grado equivalente, ai sottufficiali aventi non meno di 25 anni effettivi di anzianità di servizio al 1° gennaio 2010 e la nomina a primo maresciallo luogotenente, o grado equivalente, ai sottufficiali aventi non meno di 30 anni effettivi di anzianità di servizio alla medesima data. Al beneficio non conseguono effetti economici".

DIRITTI & ROVESCI